Ai soli fini di una più semplice leggibilità nel seguente vademecum è stata scelta la forma maschile.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE – 29 APRILE 2025

VADEMECUM PER LE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA

Normativa di riferimento:

- -Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, relativa al Consiglio Scolastico Provinciale;
- -Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22 e successive modifiche, relativo al Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale;
- -Deliberazione della Giunta provinciale 4 febbraio 2025, n. 76, relativa all' indizione delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale per il quadriennio 2025/26 2028/29;

Di seguito vengono elencati **alcuni punti essenziali** riguardanti lo svolgimento delle elezioni:

- Categoria elettorale del personale ispettivo e direttivo (Art. 9, comma 3, del DPGP 22/97): gli ispettori, i direttori dei Circoli di scuola per l'infanzia e i dirigenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado in lingua italiana esercitano il loro elettorato, quale unica categoria, presso i seggi elettorali assegnati dalla Commissione elettorale provinciale. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti del personale ispettivo e direttivo spetta al corrispondente personale di ruolo in servizio nelle scuole per l'infanzia provinciali (ispettori e direttori di Circolo) e nelle scuole pubbliche della provincia (ispettori e dirigenti scolastici).
- Categoria elettorale del personale docente (Art. 9, comma 1, del DPGP 22/97): i docenti delle scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana (inclusi i docenti di seconda lingua)_formano, con gli insegnanti e le collaboratrici pedagogiche della scuola dell'infanzia, un'unica categoria elettorale.
 - Elettorato attivo e passivo del personale docente (Artt. 8 e 9 del DPGP 22/97): l'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti (compresi i docenti di seconda lingua) e alle collaboratrici pedagogiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso le scuole per l'infanzia provinciali e le scuole pubbliche della provincia, cioè con contratto di lavoro alla data delle elezioni. Di conseguenza, le liste elettorali devono essere aggiornate fino a tale data.
 - L'<u>elettorato passivo</u> per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti (compresi i docenti di seconda lingua) e alle collaboratrici pedagogiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con supplenza annuale (con contratto di lavoro dal 1° settembre al 31 agosto) in servizio presso le scuole dell'infanzia provinciali e le scuole pubbliche della provincia.
 - Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, esercita l'elettorato attivo nella scuola ove è di ruolo. Per motivi di servizio gli stessi possono, su propria richiesta, essere inseriti nell'elenco elettorale di una scuola del comune della propria sede di servizio. La domanda deve essere diretta al dirigente competente e deve essere controfirmata dal dirigente della scuola in cui sono di ruolo. Gli elenchi elettorali delle due sedi elettorali vengono aggiornati.
- Elettorato non distinto per scuola di appartenenza (in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine) (art. 10 del DPGP 22/97): la categoria elettorale del personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap comprende il corrispondente personale dipendente dalla Provincia come dai Comuni e vota nei seggi assegnati dalla Commissione elettorale provinciale.

 La categoria elettorale del personale amministrativo delle scuole vota nel seggio della rispettiva scuola.
- Formazione degli elenchi elettorali (art. 12, commi 4 6, del DPGP 22/97): i dirigenti scolastici e i direttori di circolo predispongono gli elenchi elettorali per la categoria del personale docente: insegnanti e collaboratrici pedagogiche della scuola per l'infanzia e docenti (compresi i docenti di seconda lingua) e per la categoria del personale amministrativo: personale non insegnante, assistenti tecnici e bidelli (incluso il personale non docente dipendente dai Comuni). Gli elenchi sono compilati entro il 30° giorno prima delle elezioni (venerdì 28 marzo 2025) ed immediatamente esposti. Essi devono riportare il cognome, il nome e la data di nascita degli elettori. Chiunque vi abbia un interesse legittimo, può prendere visione degli elenchi e chiedere eventuali correzioni. Qualora la Commissione elettorale provinciale o il dirigente competente non provveda entro cinque giorni alla correzione richiesta, l'interessato può presentare reclamo alla competente Intendenza scolastica.

- Autenticazione delle firme dei candidati e dei firmatari di lista Formazione delle liste dei candidati (art. 15 del DPGP 22/97): le firme dei candidati e dei firmatari di lista sono autenticate come segue:
 - per le categorie del personale docente, del personale educatore ed assistente degli alunni in situazione di handicap, del personale amministrativo, dei genitori e degli studenti:

dal dirigente scolastico competente;

– per la categoria del personale ispettivo e direttivo: <u>dal Sovrintendente scolastico</u> o suo delegato.

Le liste **dei candidati** devono essere predisposte per categorie elettive ai sensi dell'articolo 1 del citato DPGP. Ogni lista viene contrassegnata dalla Commissione elettorale provinciale con un numero romano che indica l'ordine di presentazione. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, nonchè della qualifica professionale rivestita e della sede di servizio. I docenti devono indicare anche il grado di scuola rappresentato e l'eventuale insegnamento della seconda lingua. Per i genitori e gli studenti è sufficiente l'indicazione della scuola. I candidati sono contrasseganti da numeri arabi progressivi. I candidati devono dichiarare di essere inclusi in una sola lista della medesima categoria e di accettare l'eventuale elezione. Per i candidati del personale docente, del personale amministrativo, dei genitori e degli studenti le liste devono inoltre essere corredate delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti scolastici competenti attestanti il diritto di elettorato attivo e passivo dei candidati.

Per i firmatari di lista è prevista una dichiarazione di appartenenza alla categoria elettorale dei candidati sostenuti. I firmatari devono inoltre dichiarare di non candidarsi alle elezioni del Consiglio scolastico provinciale.

Numero di candidati per lista (art. 14 comma 5, del DPGP 22/97): Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere. Ciò significa che, nell'ambito della scuola in lingua italiana:

- per il personale ispettivo e direttivo il numero massimo di candidati è 6
- per il personale docente è 18
- per il personale educativo ed assistente degli alunni in situazione di handicap è 3
- per il personale amministrativo è 3
- per i genitori è 6
- per gli studenti è 3

Nelle categorie che comprendono le scuole dei tre gruppi linguistici, cioè quella del personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap e quella del personale amministrativo, possono votare ed essere votati rappresentanti delle rispettive categorie di elettori delle scuole di tutti e tre i gruppi linguistici (non esiste distinzione tra scuola in lingua italiana, scuola in lingua tedesca e scuola delle località ladine). Ai primi eletti viene assegnato un seggio nella corrispondente Sezione del Consiglio scolastico provinciale. Il seggio nel Plenum può essere assegnato solo ad un rappresentante della scuola in lingua tedesca.

- Materiale elettorale (Art. 20 del DPGP 22/97): l'Intendenza scolastica predispone i moduli per le schede elettorali e i verbali elettorali dei singoli seggi. I dirigenti scolastici provvedono alla riproduzione delle schede elettorali e mettono a disposizione dei seggi tutto il materiale necessario. Il materiale elettorale viene trasmesso alle scuole in tempo utile.
- Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (Art. 7 del DPGP 22/97): l'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti ha luogo entro la data delle elezioni delle altre categorie nell'ambito di una seduta della rispettiva Consulta provinciale.

Il diritto di voto è riconosciuto solo ai membri delle Consulte provinciali.

L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci, degli alunni frequentanti le scuole per l'infanzia provinciali, le scuole pubbliche o le scuole paritarie della provincia.

L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti che frequentano una scuola secondaria di II grado pubblica o paritaria della provincia. La Ripartizione Amministrazione Istruzione e Formazione consegna alle consulte provinciali le schede elettorali e il materiale necessario per l'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.

• Presentazione delle liste dei candidati (Art. 16, c. 2, del DPGP 22/97): le liste devono essere consegnante personalmente da uno dei firmatari di lista alla segreteria della Commissione elettorale provinciale dalle ore 9.00 del 40° giorno alle ore 12.00 (e non oltre) del 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Ne consegue che, per le categorie elettorali:

del personale ispettivo e direttivo, del personale docente e collaboratrici pedagogiche, dei collaboratori/collaboratrici all'integrazione, del personale amministrativo, dei genitori, degli studenti

le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9.00 di giovedì 20 marzo 2025 alle ore 12.00 di lunedì 31 marzo 2025

presso la Segreteria della Commissione elettorale provinciale
- Sig.ra Karin Fallaha- Direzione Istruzione e Formazione tedesca –
Ripartizione Amministrazione Istruzione e Formazione - Ufficio Ordinamento scolastico - tel.
0471/417534 - Indirizzo mail: karin.fallaha@schule.suedtirol.it